CAMERA DEI DEPUTATI N. 2529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, GIACCO, MATTINA

Norme sulla partecipazione studentesca al governo degli atenei e alla valutazione dell'attività didattica

Presentata il 15 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il processo di definizione autonomistica degli atenei italiani avviato dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, è in corso, ma procede con tempi diversi da quelli auspicati dal movimento riformatore della fine anni '80 che ha sostenuto l'articolato processo legislativo guidato dall'allora Ministro Ruberti.

E' quindi necessario da parte del Parlamento riprendere con decisione alcune tematiche che hanno caratterizzato tale azione riformatrice, guidando la dinamica in corso con l'indicazione prioritaria di alcuni limitati ma qualificanti obiettivi.

Nell'ampio quadro delle misure che devono ancora essere adottate dagli atenei per imprimere una costruttiva accelerazione al processo autonomistico, un punto di rilievo deve essere assunto dalle misure che possono portare ad una effettiva partecipazione degli studenti alla vita degli atenei.

Gli studenti sono stati fino ad oggi costretti a recepire passivamente e acriticamente i « servizi » dell'istituzione universitaria, senza alcuna effettiva capacità di controllo.

In assenza di questa indispensabile funzione, è cresciuta negli studenti la sfiducia nella possibilità di un cambiamento, con una conseguente disaffezione agli studi, mentre di pari passo il mondo accademico e universitario si è sentito inattaccabile e non ha ricevuto o non ha voluto recepire gli stimoli innovativi che dagli studenti provenivano.

D'altro canto, la parte innovativa della legge di riforma degli ordinamenti didat-

tici universitari, la legge 19 novembre 1990, n. 341, non ha ancora dispiegato tutte le proprie potenzialità di indirizzo nel campo dell'attività didattica. Infatti, molti atenei – a cominciare ad esempio dall'università « La Sapienza di Roma » – ancora non hanno adottato un « regolamento didattico d'ateneo », come previsto dall'articolo 11 di tale legge, che doveva garantire l'attuazione di una piena autonomia didattica nel quadro più ampio di un'autonomia statutaria.

Pertanto lo scopo prioritario di questa proposta di legge vuole essere quello di coniugare gli aspetti di partecipazione studentesca agli organi di governo degli atenei, di competenza degli statuti autonomi, con gli aspetti di valutazione e monitoraggio sull'attività didattica, ritenuti fondamentali da tutte le componenti universitarie, per una maggiore qualificazione dell'offerta formativa delle nostre università.

Prima di tutto, quindi, la valenza di questa proposta è di indirizzo per le componenti accademiche e studentesche di quegli atenei che sono ancora nella fase di elaborazione degli statuti autonomi e dei regolamenti didattici di ateneo, come volontà da parte del Parlamento di presidiare questi temi nell'ambito del processo in corso.

In secondo luogo l'approvazione di questa proposta garantirebbe l'implementazione nella vita degli atenei di queste norme, la cui adozione sarebbe qualificante per il sistema universitario italiano. Infatti, qualora gli studenti potessero sottoporre a verifica la qualità degli studi, dotando i loro rappresentanti di un reale peso istituzionale, il funzionamento degli atenei riceverebbe uno stimolo particolarmente innovativo.

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 pone un termine per l'adozione del « regolamento didattico » d'ateneo previsto dall'articolo 11 della legge n. 341 del 1990, contro qualsiasi ulteriore ritardo. Inoltre si prevede l'inserimento delle norme contenute nella presente legge, negli statuti autonomi e nei regolamenti didattici degli atenei.

L'articolo 2 propone l'istituzione obbligatoria di « commissioni miste di valutazione didattica » di docenti e studenti, con parere vincolante degli atti deliberativi dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea.

L'articolo 3, focalizzato sulle modalità della « partecipazione studentesca » agli organi di governo degli atenei, garantisce il voto deliberativo degli studenti nei consigli di facoltà e di corso di laurea e prevede il voto dei rappresentanti studenteschi all'elezione del rettore. Con tale articolo si propone inoltre l'allargamento del senato accademico alla partecipazione studentesca per tutti gli atti deliberativi inerenti gli studenti e, in particolare modo, l'attività didattica dell'ateneo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Regolamento didattico).

1. Ogni ateneo è tenuto ad adottare il regolamento didattico previsto dall'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli atenei che hanno già adottato lo statuto autonomo, sono tenuti a modificarlo conformemente ai principi della presente legge, secondo le procedure contenute negli statuti medesimi.

3. Qualora i regolamenti didattici di ateneo non prevedano norme coerenti con la presente legge o siano in contrasto con essa, gli atenei sono tenuti a modificare detti regolamenti in modo conforme.

ART. 2.

(Commissioni miste di valutazione didattica)

1. Ogni consiglio di corso di laurea istituisce una commissione didattica con partecipazione paritetica di docenti e di studenti membri dei consigli di corso di laurea o del consiglio di facoltà.

2. Le commissioni di cui al comma 1 formulano pareri e proposte sulla programmazione dell'attività didattica e svolgono attività di monitoraggio e valutazione sull'attività didattica svolta.

3. I consigli di facoltà e i consigli di corso di laurea sono tenuti ad ottenere il parere vincolante da parte delle commissioni per ogni deliberazione inerente l'attività didattica.

4. Le commissioni possono inviare le loro deliberazioni al senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 3.

ART. 3.

(Partecipazione studentesca)

1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli di corso di

laurea esprimono voto deliberativo e votano rispettivamente per il preside della facoltà e per il presidente del corso di laurea.

2. I rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli di corso di laurea partecipano all'elezione del rettore.

3. Il senato accademico, per ogni questione relativa agli studenti ed inerente l'attività didattica, è integrato da una partecipazione studentesca pari al 50 per cento del numero dei membri dello stesso senato accademico, nella composizione prevista dallo statuto autonomo di ogni ateneo.

4. Il senato accademico integrato ai sensi del comma 3 esprime pareri obbligatori, con valore consultivo, sui *curricula* adottati, sulle modalità dei servizi didattici prestati, sia istituzionali che integrativi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sulle voci di bilancio preventivo e consuntivo che riguardano gli studenti dell'ateneo.

5. Il senato accademico integrato ai sensi del comma 3 ha il potere di richiamare ufficialmente il preside di ogni facoltà, qualora riscontri, direttamente o attraverso i pareri di cui al comma 4 dell'articolo 2, evidenti omissioni, inadempienze o disfunzioni in materia di attività didattica.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2529
Lire 500